

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI

Polizza n.: ITBBBY06488 (EX N. 64794709)

Compagnia: CHUBB

Categorie e/o persone assicurate : ciascuna Categoria alle dipendenze e non del Contraente così distinte:

- Cat. A) Iscritti Generici (lavoratori della scuola di ogni ordine e grado, statale e non statale e dei Centri, Enti e Agenzia di Formazione Professionale privata e convenzionata e della Pubblica Amministrazione centrale e periferica, iscritti regolarmente alla CISL Scuola ed in possesso della relativa tessera in corso di validità, in base all'elenco ufficiale degli iscritti conservato presso la Segreteria Nazionale.
- Cat. B) Rappresentanti Sindacali (i delegati sindacali aziendale facente parte dell'organizzazione sindacale CISL o il componente della RSU eletto nelle liste CISL).

Oggetto della copertura:

- Cat. A) Iscritti Generici

La copertura vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nei luoghi di lavoro, durante il percorso dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa, durante i trasferimenti da un istituto scolastico all'altro ("scavalco") per esigenze di servizio, e durante i viaggi per visite guidate o gite scolastiche, le quali abbiano per conseguenza morte o una invalidità permanente grave. A titolo esemplificativo e non limitativo l'Assicurazione vale anche per gli infortuni che subissero gli iscritti in occasione di tutte le attività scolastiche organizzate dalla scuola e/o dai centri di formazione professionale sia all'interno che all'esterno dell'edificio scolastico, in qualunque orario e in qualunque giorno, compresi i festivi, sempreché tali attività siano autorizzate dai Consigli di Istituto e/o dalla Direzione

- Cat. B) Rappresentanti Sindacali

L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante la partecipazione alle iniziative sindacali istituzionali svolte al di fuori del luogo di lavoro compreso il tempo necessario per recarsi e/o fare ritorno dal luogo sede di convocazione delle iniziative sindacali istituzionali.

Massimale copertura:

INDENNITA' ASSICURATA				
Categorie / Persone Assicurate	Occupazioni dichiarate	In Caso di morte	In caso di Invalidità Permanente	Condizioni particolari valide
A	Iscritti Generici	€ 42.000,00	€ 55.000,00	F – G- L – M
B	Rappresentanti Sindacali	€ 42.000,00	€ 55.000,00	F – G- L – M

Franchigie/Scoperti: Art. 2) Franchigia Assoluta su Invalidità Permanente: non si fa luogo a risarcimento per IP quando questa sia di grado inferiore o pari al 30% della totale. Se l'IP supera il 50% della totale, il risarcimento viene corrisposto per un importo pari al 100% della somma assicurata.

Condizione F: Esonero dell'obbligo di denuncia di altre assicurazioni analoghe

Condizione G: Esonero di denuncia infermità o difetti fisici

Condizione L: Limitazione delle garanzie agli Infortuni professionali

Condizione M: Estensione rischio in itinere

Validità territoriale: in Italia ed in tutti i paesi del mondo

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro: Art. 12)

L'Assicurato deve far denuncia scritta di ciascun Sinistro entro 15 (quindici) giorni dall'infortunio. La denuncia di Sinistro va inoltrata Onebroker srl Firenze tramite email alla casella Ufficiosinistri@onebroker.it o a mezzo fax al n° 055 5535433

Tale denuncia deve contenere la data, il luogo e l'ora dell'evento e deve essere corredata da un certificato medico.

Inoltre entro e non oltre 30gg dall'infortunio l'Assicurato deve inviare alla Onebroker srl Firenze: il certificato medico, una fotocopia della tessera di iscrizione alla CISL Scuola Nazionale, l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento ed una dichiarazione scritta e firmata dal Capo dell'Istituto scolastico di provenienza dell'Assicurato, che attesti la professionalità dell'evento.

In caso di Inabilità Temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. In mancanza, la liquidazione dell'indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore.

Se l'infortunio risulta nella morte dell'assicurato, la Società deve essere informata entro le successive 24ore per iscritto.